



Via Buonarroti, 12
00185 Roma
Fax 0646200435
lazio@flcgil.it

Via S. Croce in Gerusalemme, 107
00185 Roma
Fax 0677204987
cislscuola.reg.lazio@cisl.it

Via Emilio Lepido, 44
00175 Roma
Fax 0692912682
lazio@uilsuola.it

Largo Brancaccio, 63
00185 Roma
Fax: 0658392911
lazio@snals.it

Emergenza “Coronavirus”

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del Lazio.

Tramite il DPMC del 4 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, comunemente noto come “Coronavirus”, ha disposto la “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” fino al 15 marzo 2020.

Dalla incontrovertibile e chiara disposizione di sospensione dal servizio, discende per il personale l'impossibilità ad effettuare la prestazione lavorativa per effetto di un provvedimento autoritativo.

In virtù degli articoli 1218 e 1256 del codice civile, tale ordine dell’autorità non può causare conseguenze negative per il debitore impossibilitato a effettuare la prestazione (il lavoratore).

Pertanto l’assenza dal lavoro dal 5 marzo fino al 15 marzo 2020 compreso (fatte salve eventuali future modifiche dell’ordinanza richiamata) è da considerarsi giustificata e non contestabile disciplinarmente da parte dei datori di lavoro o loro delegati.

Inoltre tutti e tre i CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e applicati nel settore delle scuole non statali precisano chiaramente che **tale fattispecie di assenza non incide sulla normale retribuzione, la cui corresponsione rimane un diritto del personale, il quale non deve perciò utilizzare ferie o permessi, né è tenuto ad alcuna forma di recupero.**

CCNL ANINSEI

Art. 35 – Ferie

[...] Negli Istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le sospensioni delle attività didattiche. Ed educative non coperte da ferie e non lavorate non incidono sulla normale retribuzione.

CCNL AGIDAE

Art. 47 – Orario di lavoro

Comma 7 – Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all’intera retribuzione.

CCNL FISM

Art. 59 – Sospensione straordinaria dell’attività

Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell’Ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.

LE OO.SS. SONO COMUNQUE A DISPOSIZIONE